



N°: E0002325 del 09/02/2023

RESP. n° 1049/2023

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE		
Anno 2023	Titolo III	Classe 13 Fascicolo
N. 42932	27/01/2023	
UOR DINA	CC	RPA BG

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (successivamente indicato come Ordine e congiuntamente Parti) con sede legale in Verona, 37135, Via Santa Teresa n. 2 – Codice Fiscale 80020400232, rappresentata dalla dott.ssa Eleudomia Terragni, nata a Lecco (LC) il 09.01.1968, in qualità di Presidente pro tempore dell'Ordine e Legale Rappresentante autorizzato alla stipula del presente atto

E

Il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona (successivamente indicato come Dipartimento e congiuntamente Parti) con sede in Verona, 37129, Via Cantarane, n. 24 - Codice Fiscale 93009870234, in persona del prof. Diego Begalli, nato Verona il 23.09.1957 in qualità di Direttore del Dipartimento di Economia Aziendale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Verona, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura, in esecuzione della delibera Consiglio di Dipartimento del 16 novembre 2022

PREMESSO CHE

- l'Ordine è un ente pubblico non economico a carattere associativo senza finalità di lucro ed ha interesse concertare con il Dipartimento forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica;
- l'Ordine è interessato a contribuire allo sviluppo della ricerca e di consulenza su tematiche specifiche di comune interesse che saranno di seguito individuate e intende avviare una collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale;
- è intenzione comune delle Parti favorire la collaborazione reciproca promuovere

convegni e seminari a carattere divulgativo e scientifico nonché corsi di formazione continua su tematiche di reciproco interesse,

- l'articolazione della presente convenzione riflette, ai fini operativi, le disposizioni, i regolamenti, e le norme alla cui osservanza sono tenute le Parti convenzionate
- l'Ordine e il Dipartimento concorderanno i necessari adeguamenti del presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di carattere innovativo e/o integrativo che nelle specifiche materie potranno sopravvenire
- le attività oggetto del presente accordo risultano compatibili, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali del Dipartimento di Economia Aziendale

tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente accordo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Scopo del presente accordo è quello di avviare un rapporto di collaborazione per l'attuazione congiunta di obiettivi e programmi, ai fini di una migliore realizzazione dei propri principi e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze e di:

- a) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica nei campi di interesse comune delle Parti quali la corporate governance, i controlli interni, la revisione aziendale, l'internal auditing, la prevenzione delle frodi aziendali, il risk management, il controllo di gestione, la gestione dei processi e la logistica aziendale;
- b) contribuire alla formazione di studenti e laureati mettendo a disposizione personale altamente qualificato a supporto degli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea coordinati da docenti afferenti al Dipartimento;
- c) mantenere un'elevata conoscenza scientifica a livello nazionale ed internazionale di



2 

impatto per i dottori commercialisti ed esperti contabili del territorio favorendo il loro aggiornamento professionale attraverso corsi di formazione continua su tematiche di comune interesse

La collaborazione potrà svolgersi nelle forme sottoindicate:

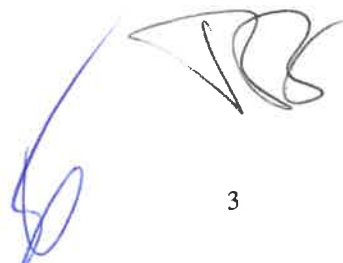
- collaborazione per studi e ricerche;
- partecipazione a tavoli di discussione permanenti;
- messa in comune di buone prassi;
- collaborazione per la promozione e lo svolgimento di attività di formazione continua ad hoc;
- collaborazione per la promozione dei master e corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionali dell'offerta formativa post lauream del Dipartimento sulle tematiche di interesse comune
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- condivisione di risorse strumentali per la ricerca.

Le Parti dichiarano altresì il proprio interesse a collaborare congiuntamente ed eventualmente con terze parti nel quadro della sperimentazione di forme didattiche e tecnologiche innovative, nell'ambito dell'educazione permanente e ricorrente.

I protocolli di ricerca e di didattica, i responsabili e gli eventuali oneri finanziari a carico delle Parti e le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito del presente Accordo saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti in ottemperanza a tutte le normative vigenti, in accordo tra le Parti, approvati e sottoscritti dagli Organi competenti di ciascun Ente e, in ogni caso, richiameranno il presente Accordo.

Il presente Accordo non impegna le Parti a un rapporto di esclusività ma rappresenta un'opportunità per attivare processi di collaborazione reciproca.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO



Il presente accordo inizierà a partire dal 1 dicembre 2022 dopo la sua sottoscrizione da parte dell'Ordine e del Dipartimento e avrà la durata tre anni.

Tale accordo potrà essere rinnovato per manifestazione di volontà delle parti. Il rinnovo dovrà avvenire con anticipo di due mesi rispetto alla scadenza del presente accordo mediante scambio di lettere raccomandate con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

ART. 3 – AMBITI DI AZIONE E FINALITA'

Le Parti individuano in particolare i seguenti ambiti di azione:

- collaborazione allo sviluppo di tematiche inerenti la figura manageriale nell'ambito degli insegnamenti nei corsi di Laurea Triennali, Magistrali e Post Lauream coordinati e diretti da docenti afferenti al Dipartimento, anche attraverso l'impostazione di Challenge su studi di caso agli studenti;
- accesso concordato alle strutture ed attrezzature interne al Dipartimento in occasione degli incontri didattici in plenaria, finalizzati a presentare i progetti degli studenti frequentanti i corsi su menzionati;
- assegnazione di argomenti per tesi sperimentali e compilative agli studenti interessati su tematiche specifiche di interesse comune;
- diffusione della cultura della competitività, dell'efficienza, della sostenibilità e della digitalizzazione nel settore di comune interesse, attraverso la promozione di seminari, disseminazione della ricerca scientifica, giornate di studio ed eventi.

Le suddette attività concorrono all'obiettivo di sviluppare e mantenere una forte capacità di interscambio e valorizzazione del confronto tra esperienze professionali provenienti dal mondo dei professionisti e loro assistiti e accademico.

ART. 4 – ACCORDI ATTUATIVI

Le Parti si dichiarano disponibili, a seguito di specifici accordi, a:



- supportare per le rispettive competenze lo svolgimento di tirocini e ricerche per tesi di Laurea e di Dottorato;
- finanziare iniziative di trasferimento della conoscenza, tecnologia, imprenditorialità accademica;
- realizzare iniziative congiunte di job placement;
- organizzazione e/o partecipazione ad eventi o iniziative pubbliche al fine di diffondere i risultati delle attività intraprese in collaborazione o comunque sui temi oggetti del presente accordo.

Le forme di collaborazione sviluppate nell'ambito della Convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli contratti redatti in ottemperanza a tutte le normative vigenti dettate per ciascuna tipologia di collaborazione, nonché secondo gli schemi previsti dai Regolamenti dell'Ordine e del Dipartimento, che in ogni caso richiameranno la presente Convenzione quadro.

Allo scopo di poter cogliere eventuali opportunità offerte da progetti finanziati dall'estero o da enti e istituti nazionali, le Parti potranno individuare e realizzare ulteriori, particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno ritenuti più idonei, procedendo con appositi specifici atti.

ART. 5 – REFERENTI DELLA GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO

I Referenti designati dalle parti contraenti per la gestione ed esecuzione del presente accordo sono:

- per l'Ordine: la dott.ssa Anna Fedrizzi
- per il Dipartimento: il prof. Paolo Roffia.

Ad essi è demandato il compito di coordinare le attività, concordare il luogo e il calendario degli incontri finalizzati a concretizzare le attività oggetto della presente Convenzione con gli intenti delle Parti, attraverso l'adozione di singoli contratti esecutivi.



L'eventuale sostituzione del referente di una delle parti andrà comunicata per iscritto ed approvata dall'altra parte.

ART. 5 - RISERVATEZZA

L'Ordine e il Dipartimento, nelle persone dei Referenti e dei loro collaboratori, sono tenute ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza dell' accordo, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalle stesse per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fossero venute a conoscenza o che fossero state comunicate in virtù del presente accordo, e che non ne costituiscano l'oggetto o acquisite nel corso dello stesso contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).

Le Parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili.

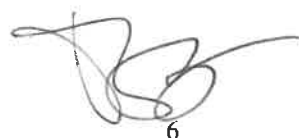
Diversamente, per studi o ricerche classificati come "riservati" le Parti si impegnano a non divulgarne i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

In nessuna circostanza le Parti rilasceranno annunci pubblici, comunicati stampa o comunicazioni pubblicitarie riguardanti la presente Convenzione senza il consenso e l'accordo dell'altra parte. Le Parti coopereranno e lavoreranno assieme secondo buona fede per rilasciare dichiarazioni pubbliche congiunte.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

I risultati dell'esecuzione delle attività derivanti dal presente accordo potranno essere utilizzati dalle parti ai fini di pubblicazione scientifica, salvo che non vi ostino ragioni inerenti la delicatezza dei temi trattati o di tutela della proprietà intellettuale.

L'accertamento di queste ragioni e il conseguente rilascio o diniego dell'autorizzazione


6

alla pubblicazione andrà preso di comune accordo dai Responsabili delle due parti.
Nelle pubblicazioni deve essere esplicitamente dichiarato che la ricerca è stata eseguita nell'ambito del presente accordo.

Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo del Dipartimento e dell'Università degli Studi di Verona per la diffusione dei risultati, anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività e ricerche sia in corso di svolgimento sia già concluse, dovrà avvenire con richiesta specifica, come previsto dal regolamento per la concessione del patrocinio di Ateneo e per la licenza all'utilizzo del logo.

L'utilizzo dei segni distintivi della società/ente è consentito solo previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.

È esclusa l'utilizzazione dei risultati degli eventuali progetti di ricerca quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.

ART. 7 – NORMATIVA SULLA SICUREZZA

Fermi restando i rispettivi oneri assicurativi, il personale di entrambe le Parti che si rechi presso la sede dell'altra parte è tenuto ad uniformarsi alle norme generali di disciplina e alla normativa sulla sicurezza in vigore presso la sede ospitante.

Ciascuna Parte assicura un'adeguata copertura assicurativa per danni derivanti a terzi dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate per l'attività dedotta nel presente accordo.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali scambiati o raccolti ai fini della stipula e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e nelle modalità operative disciplinate negli articoli precedenti e nei singoli contratti che saranno stipulati ai sensi dell'art. 4.



ART. 9 - RECESSO UNILATERALE DALL'ACCORDO

Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente accordo mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 10 CONTROVERSIE

Il presente Accordo si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, interpretazione, risoluzione del presente Accordo, che non possa essere risolta in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dello stesso.

Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI E ONERI FISCALI

Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/72, le cui spese sono a carico dell'Ordine ed è assolta in modo virtuale tramite autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verona 1 n. 203 del 10/04/2019.

È prevista l'imposta di registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Il comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione o aggiunta di protocolli esecutivi dovrà essere concordata tra le Parti, resa operativa mediante stipula di un atto


8

aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

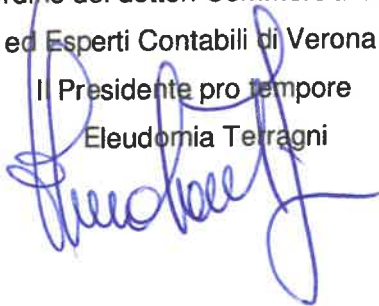
Il presente accordo, composto da 12 articoli, e n. 9 fogli, è redatto in numero due originali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Verona, 30 novembre 2022

Ordine dei dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Verona

Il Presidente pro tempore
Eleudomia Terragni



Dipartimento di Economia Aziendale
Università degli Studi di Verona

Il Direttore

Diego Begalli

